



COMUNE DI PINO TORINESE

REGOLAMENTO

COMMISSIONE MENSA

Approvato con delibera C.C. n. 55 del 29/09/2006 modificato con delibera C.C. n. 11 del 18/02/2009

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA

Titolo I

Norme generali

Articolo 1 – Natura e finalità del servizio di ristorazione scolastica -

1. Il servizio di ristorazione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata, contribuendo alla realizzazione del diritto allo studio per tutti i ragazzi del territorio, così come indicato dalle linee guida per la ristorazione scolastica della Regione Piemonte .
2. Oltre a consentire la permanenza a scuola degli alunni che frequentano percorsi didattici con rientro pomeridiano, la ristorazione scolastica rappresenta un importante momento educativo e di socializzazione condiviso con la scuola.
3. Il servizio, nell'ambito delle competenze proprie dell'Amministrazione Comunale, si propone anche obiettivi di educazione alimentare, fornendo una dieta studiata nel rispetto della salute del bambino.

Articolo 2 – Modalità di gestione

1. La ristorazione scolastica è assicurata dal Comune mediante affidamento del servizio a una impresa specializzata, la quale produce i pasti, necessari al fabbisogno giornaliero, utilizzando centri di cottura di loro proprietà debitamente certificati e autorizzati.

2. L'organizzazione e il controllo del servizio sono di competenza del Comune di Pino Torinese, cui sono demandati i seguenti compiti:

- predisposizione, in collaborazione con dietisti professionali e sentita l'A.S.L. competente, dei menu, corredati dalle relative tabelle dietetiche, adeguate all'età, al gradimento e alle esigenze alimentari dei bambini;
- verifica del rispetto della programmazione alimentare (menu);
- verifica della quantità e qualità degli alimenti, con particolare attenzione all'introduzione di prodotti biologici, tipici e tradizionali e alle diete richieste per motivi di salute;
- verifica degli ambienti e delle attrezzature rispetto alle norme igienico—sanitarie vigenti, nonché l'osservanza di queste da parte di tutti gli operatori addetti al servizio;
- costante raccordo con i responsabili della ditta appaltatrice e dell'A.S.L. 8 territorialmente competente per tutti gli aspetti e le problematiche di loro pertinenza.

Titolo II

Utenza e ammissioni

Articolo 3 - Destinatari del servizio

1. Il servizio è rivolto a tutti gli alunni frequentanti le scuole per l'infanzia, le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado, per le quali è già prevista la continuazione dell'attività scolastica nel pomeriggio.

2. Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti usufruiscono inoltre del servizio di ristorazione scolastica:

- il personale docente delle scuole per l'infanzia, le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado, purché in servizio al momento della somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa, conguagliato successivamente con rimborso parziale del costo dei pasti da parte del Ministero della Pubblica Istruzione per il tramite degli organi competenti. Allo scopo il Dirigente Scolastico fornisce al Comune l'elenco nominativo degli aventi diritto;
- gli alunni delle scuole dell'obbligo che, pur non avendo rientri pomeridiani, facciano richiesta al Comune. La domanda può essere accolta qualora la situazione dei locali di refezione, l'organizzazione logistica del servizio e l'economicità dello stesso consentano l'erogazione di ulteriori pasti.

3. Per particolari iniziative, rivolte a bambini e ragazzi di età della scuola dell'obbligo, promosse e/o sostenute dalla amministrazione comunale, il servizio mensa può essere concesso gratuitamente o a rimborso parziale da parte delle famiglie.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere l'uso gratuito della refezione scolastica a bambini di famiglie il cui disagio familiare sia certificato dall'Assistente sociale del Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali del Chierese, e comunque su specifica e motivata richiesta.

Articolo 4 - Centri Estivi

1. La ristorazione scolastica viene estesa per la durata dei centri estivi comunali. Compatibilmente con la disponibilità economica e logistica, il servizio può essere assicurato anche in occasione di manifestazioni e iniziative organizzate dal Comune a favore degli stessi bambini gratuitamente o a parziale contribuzione delle famiglie.

Articolo 5 - Requisiti e presupposti per l'accesso al servizio

1. La domanda di iscrizione al servizio di ristorazione deve essere presentata al competente ufficio comunale nei termini dallo stesso comunicati mediante avvisi pubblici; nel rispetto di quei termini deve anche essere presentata la documentazione necessaria per la definizione della quota contributiva o dell'eventuale esenzione.

Titolo III Vigilanza e partecipazione

Articolo 6 - Controllo della qualità dei pasti e del servizio nel suo complesso

1. La vigilanza, i controlli e le verifiche sulla qualità del servizio sono eseguiti dal Comune sia mediante personale comunale o soggetti incaricati, sia mediante gli organi degli enti preposti ai servizi sanitari competenti per territorio, congiuntamente e/o disgiuntamente.

2. Sono previsti tre tipi di controllo:
- a) **controllo tecnico—ispettivo**, svolto da soggetti a ciò incaricati, o già dipendenti del Comune o in rapporto di collaborazione con il Comune stesso e comprendente:
 1. il rispetto delle norme contenute nel capitolato d'appalto che lega la ditta cui è affidato l'appalto di ristorazione scolastica all'Amministrazione Comunale
 2. il rispetto dei tempi e delle modalità stabilite per la preparazione, il confezionamento, la veicolazione, la porzionatura e la distribuzione dei pasti. In questa tipologia di controllo rientra anche l'eventuale centro di cottura della ditta appaltatrice;
 - b) **controllo igienico-sanitario**, svolto dalla competente autorità sanitaria relativamente al rispetto della normativa igienico—sanitaria, al controllo dei pasti e delle derrate fornite, all'idoneità delle strutture e dei mezzi utilizzati ed al rispetto dei menù predisposti;
 - c) **controllo sull'andamento complessivo del servizio, assicurato** — oltreché dai soggetti di cui alla lettera a) — anche dai componenti della «Commissione mensa» di cui agli articoli seguenti.

Articolo 7 — Commissione mensa

1. La valutazione del rischio e l'adozione di dispositivi di prevenzione non possono prescindere dall'esame di tutti gli aspetti critici e dal coinvolgimento e responsabilizzazione del personale coinvolto e degli utenti del servizio, rappresentati dai genitori che operano nelle commissioni mensa.

Il presente regolamento istituisce la Commissione Mensa e ne determina finalità e funzioni. In questo modo viene assicurata la partecipazione degli utenti al servizio:

- realizzare un efficace collegamento tra l'utenza, Amministrazione comunale e scuola, facendosi carico di rappresentare le diverse istanze che provengono dalle famiglie;
 - vigilare sul buon andamento del servizio prestato e sulla rispondenza dello stesso ai bisogni degli utenti;
 - segnalare eventuali problemi e disfunzioni del servizio;
 - monitorare il gradimento del pasto, anche attraverso schede di valutazione, predisposte d'intesa con l'Amministrazione Comunale;
 - suggerire al Comune soluzioni innovative per una più funzionale realizzazione del servizio, nonché iniziative finalizzate all'educazione alimentare dei bambini.
2. La commissione mensa non è un organo decisionale; ad essa sono demandate funzioni di studio e proposizione sul servizio erogato.

Articolo 8 — Composizione della commissione mensa

1. La Commissione Mensa si compone dei seguenti membri:
 - a) Assessore all'Istruzione o suo rappresentante, che automaticamente ricopre la carica di Presidente della Commissione Mensa e che designerà un vice Presidente;
 - b) Il Presidente della III Commissione Consiliare o suo delegato;
 - c) Il Responsabile del Servizio alla Collettività;
 - d) un impiegato comunale, con funzioni esclusivamente verbalizzanti;
 - e) un rappresentante degli insegnanti per ogni plesso scolastico;
 - f) un rappresentante dei genitori per ogni plesso scolastico (con figli regolarmente iscritti alla mensa scolastica).

Possono occasionalmente presenziare agli incontri della Commissione Mensa il Sindaco e il Dirigente Scolastico, ovvero, su richiesta del Presidente della Commissione o di almeno un quinto dei membri della Commissione stessa, la Dietista

incaricata dal Comune e/o altre figure professionali ritenute idonee a contribuire in modo significativo agli argomenti all'ordine del giorno;

2. I nominativi dei rappresentanti dei genitori e degli insegnanti sono determinati dagli organismi scolastici di partecipazione e segnalati al Comune dal Dirigente scolastico.
3. La commissione è formalmente costituita con specifico provvedimento del Comune;
4. Qualora vengano a cessare per qualsivoglia causa i requisiti di rappresentatività dei membri rappresentanti la scuola si dovrà procedere immediatamente alla loro sostituzione con incarico fino alla scadenza naturale degli altri membri con stessa delega.

Articolo 9 — Compiti della commissione mensa

1. La Commissione Mensa ha facoltà di occuparsi di ogni problematica inerente la gestione del servizio di refezione scolastica.
2. I controlli sull'andamento della mensa vengono effettuati con la frequenza ritenuta opportuna dalla Commissione Mensa.
3. I rappresentanti possono:
 - a) osservare e verificare la rispondenza dei pasti erogati alle tabelle dietetiche;
 - b) verificare le modalità di distribuzione dei pasti nei locali mensa delle scuole;
 - c) assaggiare gli alimenti cotti o crudi e chiedere eventuali chiarimenti in merito.

Articolo 10 - Insediamento e riunioni delle commissioni

La Commissione Mensa si riunisce ordinariamente con cadenza almeno bimestrale, straordinariamente su iniziativa dell'Amministrazione Comunale o su richiesta di almeno 5 membri della Commissione stessa.

La prima riunione è convocata dal Presidente della Commissione Mensa entro il 15 dicembre di ogni anno.

Le riunioni ordinarie della Commissione Mensa devono essere convocate a cura del Presidente, mediante lettera scritta, trasmessa, anche a mezzo fax o email, almeno cinque giorni prima della data prevista; per le riunioni straordinarie il termine, ove ne ricorra motivatamente la necessità, può essere ridotto fino a giorni uno.

Le riunioni della Commissione Mensa sono valide con la presenza del 50% dei componenti in carica con calcolo per eccesso;

I componenti della Commissione Mensa non percepiscono alcun compenso.

Articolo 11 — Attività di controllo della Commissione Mensa e del Gruppo dei “Genitori assaggiatori”

1. Ai rappresentanti della Commissione Mensa è consentito, accompagnati da un addetto, accedere al centro di cottura ed ai locali ad esso annessi, con l'esclusione dei momenti di massima produttività e preparazione (per esempio nelle fasi seguenti la cottura e durante le fasi di riempimento e stazionamento dei contenitori) per non intralciare il corretto svolgimento di fasi particolarmente a rischio igienico sanitario.

2. Oltre alla Commissione Mensa, per una valutazione del servizio di ristorazione scolastica, è prevista la costituzione di un comitato di “genitori assaggiatori”, iscritti in apposito elenco presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo di Pino Torinese. Quest'ultima comunica formalmente al servizio alla Collettività dell'Ente, all'inizio di ogni

anno scolastico ed a seguito della delibera del Consiglio di Istituto, l'elenco dei "genitori assaggiatori", suddivisi per plesso scolastico. Per ogni plesso è possibile la collaborazione di un numero massimo di n. 5 adulti, che potranno a turno accedere ai terminali di distribuzione delle scuole (non più di n. 1 genitore al giorno), con l'orario e le modalità accordate dal Consiglio di Istituto e dall'Amministrazione Comunale e previste dal Regolamento della Commissione Mensa.

3. La Commissione Mensa e i "genitori assaggiatori", nell'ambito della loro funzione di controllo, hanno il compito di verificare la corretta attuazione delle norme descritte nel capitolato speciale d'appalto del servizio di ristorazione scolastica, riguardanti le fasi di consegna, distribuzione e somministrazione dei pasti, nonché le condizioni di igiene e di comfort in cui si svolge il servizio. In particolare essi potranno verificare:

- a) la conformità dei pasti al menù del giorno, alle quantità richieste, alla tabella merceologiche ed alle grammature;
- b) la conformità delle varie diete speciali ai menù previsti;
- c) la qualità e la gradibilità dei pasti, valutando se il servizio corrisponde alle esigenze dell'utenza sia da un punto di vista nutrizionale che da quello educativo.

L'attività di controllo, svolta dal Comitato Mensa e dal Gruppo dei "genitori assaggiatori", autorizzata dall'autorità scolastica e dall'Amministrazione Comunale, è esente dall'obbligo del libretto sanitario. Ciò è valido salvo disposizioni diverse da parte delle autorità sanitarie.

I rappresentanti della Commissione Mensa e i "genitori assaggiatori" non possono bloccare la distribuzione del pasto. Durante i sopralluoghi questi non possono venire a contatto in nessun caso con gli alimenti prima e durante la loro preparazione.

Per gli assaggi dei cibi e/o per ogni altra esigenza deve essere fatta richiesta direttamente al responsabile della distribuzione.

Di ciascun sopralluogo effettuato i membri della Commissione Mensa e i Genitori assaggiatori redigono una scheda di valutazione. Le schede vengono raccolte e trasmesse tramite le scuole al Servizio alla Collettività del Comune. Le schede vengono raccolte e conservate a cura degli uffici comunali competenti. Ogni osservazione al riguardo del servizio deve essere fatta al Comune. Non è consentito ad alcuno prelevare porzioni di cibo dalle cucine o dai locali mensa per eventuali analisi e/o controlli sulla qualità delle pietanze e sulle caratteristiche igienico-sanitarie degli alimenti, fatta eccezione per gli organismi a ciò ufficialmente deputati.

4. All'inizio di ogni anno scolastico i rappresentanti della Commissione Mensa e del Gruppo dei "Genitori assaggiatori", se disponibili, rimangono in carica, nell'espletamento delle loro funzioni di controllo, fino alla nomina ufficiale dei nuovi rappresentanti deliberata dal Consiglio di Istituto della Scuola.

Articolo 12 — Norme igieniche

L'attività della commissione mensa si esplica attraverso l'osservazione delle procedure di preparazione e somministrazione dei pasti. E' esclusa qualsiasi forma di contatto diretto o indiretto con gli alimenti, fatto salvo l'assaggio. I rappresentanti della commissione mensa non possono toccare alimenti cotti o crudi pronti per il consumo, utensili, attrezzature, stoviglie.

Titolo IV

Disposizioni finali

Articolo 13 — Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia di ordinamento sulle autonomie locali, alla organizzazione delle amministrazioni pubbliche e alla ristorazione scolastica, alle Leggi Sanitarie, allo Statuto Comunale, al capitolato d'appalto che lega l'Amministrazione Comunale al Regolamento Comunale degli uffici e servizi.